

(N. 1164)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro dei Trasporti

(FORMICA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MANCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1980

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Note firmati a Roma il 31 gennaio 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La presente Convenzione si colloca nel più vasto contesto delle iniziative in campo sociale, economico e finanziario in atto da parte degli Stati industrializzati, e tra essi l'Italia, nei riguardi di quei Paesi che, come la Tanzania, si trovano a dover affrontare problemi di trasformazione di strutture e di industrializzazione per il loro generale sviluppo, che torna a vantaggio, in ultima analisi, degli stessi Paesi industrializzati.

Al di là, quindi, del fine immediato dell'eliminazione della doppia imposizione in-

ternazionale in materia di imposte sul reddito, che pure riveste particolare rilevanza per le iniziative economiche italiane in Tanzania, lo strumento di che trattasi mira a favorire l'intensificazione dei rapporti tra i due Stati nel quadro degli anzidetti obiettivi di politica generale verso i Paesi in via di sviluppo.

Sotto il profilo strettamente fiscale la Convenzione in esame attua, come ogni altra della specie, una regolamentazione del potere impositivo degli Stati contraenti che, muovendo dall'esigenza di un equilibrio di

sacrifici, tiene tuttavia conto, proprio per la realizzazione di tale equilibrio, della diversità di situazioni economiche esistenti nei due Paesi.

Essa, peraltro, riproduce — in attesa che venga portato a compimento in sede OCSE ed ONU un progetto di Convenzione da valere tra gli Stati industrializzati e quelli in via di sviluppo — le clausole del modello predisposto a suo tempo dal Comitato fiscale dell'OCSE; ciò che, ovviamente, non ha impedito la considerazione delle ricordate diversità di strutture economiche e dei sistemi fiscali italiano e tanzano.

Le modifiche all'uopo introdotte rispetto al citato modello OCSE risultano segnatamente rilevanti per quanto attiene alla disciplina della tassazione degli interessi, delle *royalties* e dei dividendi, tenuto conto delle loro correnti fra i due Paesi che fanno sì che dette categorie di redditi abbiano un flusso pressocchè unilaterale della Tanzania all'Italia.

In pratica le soluzioni concordate per gli interessi e le *royalties* (articoli 11 e 12), mentre attribuiscono, in via di principio, il diritto all'imposizione allo Stato di residenza del beneficiario dei redditi in parola, lasciano allo Stato della fonte dei redditi medesimi la facoltà di applicare le proprie imposte con una aliquota massima del 15 per cento. Tale normativa, conforme del resto nello spirito a quella adottata da tutti i Paesi industrializzati nei confronti di quelli in via di sviluppo, consente una tassazione alla fonte con una aliquota superiore di 5 punti a quella prevista nel modello di Convenzione OCSE per gli interessi, mentre attua una ripartizione di imposizione non prevista dal predetto modello per le *royalties*.

Per quanto concerne invece la tassazione dei dividendi, la relativa normativa si ricollega all'assenza, nel sistema tanzano, di disposizioni attinenti all'imposizione di detta categoria di redditi nell'ipotesi in cui gli stessi vadano a beneficio di non residenti.

In tale situazione la clausola (articolo 10) che disciplina la materia, mentre consente all'Italia di tassare in virtù delle sue norme interne i dividendi che eventualmente flui-

scono a residenti tanzani, prevede, in caso di modifiche della legislazione tanzana, l'obbligo per le parti contraenti di fissare, nell'ambito di specifico accordo, il limite della tassazione nello Stato della fonte dei dividendi stessi.

Del pari all'esigenza di coordinamento dei sistemi fiscali dei due Paesi è ispirata la clausola (articolo 22) relativa al metodo di eliminazione della doppia imposizione.

Con detta clausola è stabilito che, nei riguardi dei residenti tanzani, la doppia imposizione per i redditi tassabili in Italia è evitata mediante l'esenzione dei redditi stessi dall'imposizione tanzana, salvo a concorrere questi nella determinazione dell'imponibile ai fini dell'aliquota di imposta applicabile in Tanzania; per i residenti italiani è previsto, invece, un sistema di imputazione dell'imposta tanzana sull'imposta italiana nei riguardi dei redditi che, ancorchè suscettibili di imposizione da parte del fisco tanzano, vengano riassunti nell'imposizione italiana.

Per i redditi per i quali è prevista la ripartizione dell'imposizione tra i due Paesi (interessi e *royalties* nonchè i dividendi fluenti dall'Italia in Tanzania) in ciascuno degli Stati contraenti si provvede all'imputazione dell'imposta pagata nell'altro Stato.

Peraltro detta imputazione trova, analogamente a quanto è previsto nelle altre Convenzioni della specie, limitazioni in Italia per i redditi che non scontino quivi l'imposta di ricchezza mobile, per i quali l'imputazione medesima viene concessa soltanto per la quota di imposta tanzana che superi il 35 per cento dei redditi stessi. Tale limitazione trova motivo nelle particolarità del sistema tributario italiano che nessun prelievo di imposta consentirebbe in pratica per i redditi colpiti dalle sole imposte a carattere globale (imposta complementare progressiva sul reddito delle persone fisiche e imposta sulle società), in mancanza di una siffatta previsione convenzionale.

Particolare menzione merita altresì, per la sua diversa articolazione rispetto alla corrispondente clausola del più volte citato modello OCSE, la disposizione dell'articolo 23 relativa alla non discriminazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In detta clausola, ispirata del resto all'obiettivo presente in tutte le Convenzioni della specie, si è inteso stabilire una particolare protezione della posizione tributaria dei residenti di ciascuno Stato, per le attività economiche esercitate nell'altro Stato con l'estensione ad essi di ogni beneficio che la legislazione nazionale assicura ai residenti di ciascuno degli Stati contraenti.

Trattasi di una norma, quindi, di particolare interesse italiano, avuto riguardo alle crescenti iniziative economiche del nostro Paese in Tanzania.

La stipulazione del Protocollo aggiuntivo corrisponde sia ad espresse richieste avanzate in tal senso da parte tanzana, sia all'esigenza di adeguare — con decorrenza dal 1° gennaio 1974 — la citata Convenzione al nuovo ordinamento introdotto in Italia dalla Riforma tributaria.

Il Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 31 gennaio 1979 unitamente ad uno Scambio di Note, prevede infatti le disposizioni necessarie a rendere applicabile, dalla data suddetta, l'accordo originario alle nostre nuove imposte sui redditi e contiene delle norme che, sia pure in misura limitata, recepiscono alcune delle richieste tanzane.

Il Protocollo di che trattasi stabilisce un nuovo trattamento in particolare per i dividendi, gli interessi ed i redditi della navigazione marittima: per i dividendi, l'aliquota di ritenuta alla fonte risulta contenuta

nel modesto limite del 10 per cento, mentre per gli interessi essa è ridotta, rispetto al vecchio accordo, dal 15 al 12,50 per cento; per quanto riguarda i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, si è reso necessario accettare la modifica del precedente regime richiesta da parte tanzana e consistente nella ripartizione al 50 per cento del potere impositivo tra i due Stati contraenti.

Si è tuttavia riusciti ad influire sulle modalità di determinazione degli utili da parte tanzana e ad assicurare l'automatica estensione al nostro Paese di qualsiasi migliore trattamento che la Tanzania dovesse convenire con un altro Stato membro dell'OCSE.

Con il Protocollo in argomento vengono inoltre eliminate le riserve che impedivano la ratifica della Convenzione italo-tanzana in materia il 7 marzo 1973, avente efficacia dal 1° gennaio 1965 per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima e dal 1° gennaio 1970 per tutti gli altri, anch'essa oggetto del presente disegno di legge.

In considerazione pertanto delle aspettative dei nostri operatori economici, si rappresenta l'opportunità di curare il sollecito completamento della procedura di approvazione degli atti internazionali sopracitati, perchè la disciplina convenzionale che ne costituisce il contenuto possa essere applicata al più presto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Note firmati a Roma il 31 gennaio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione e all'articolo 10 del Protocollo aggiuntivo.

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TANZANIA PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Unita di Tanzania,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1.

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti
di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2.

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito
prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia
il sistema di percezione.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate
sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le im-
poste sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in par-
ticolare:

a) Per quanto concerne la Tanzania:

- 1) l'imposta sul reddito (*the income tax*);
- 2) l'imposta personale (*the personal tax*).

(Qui di seguito indicate quali « imposta tanzana »).

b) Per quanto concerne la Repubblica Italiana:

- 1) l'imposta sul reddito dei terreni;
- 2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;

- 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- 4) l'imposta sul reddito agrario;
- 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
- 6) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; e
- 7) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società.

(Qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3.

Definizioni di carattere generale

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine « Tanzania » designa la Repubblica Unita di Tanzania;
- b) il termine « Italia » designa la Repubblica Italiana;
- c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, la Tanzania oppure l'Italia;
- d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
- f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) l'espressione « autorità competente » designa:
 - 1) per quanto concerne la Tanzania, il Ministero delle finanze;
 - 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4.

Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Ai fini del presente articolo, s'intende per abitazione permanente quella in cui la persona stessa dimora con la sua famiglia. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5.

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

- c) un ufficio;
- d) una officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo petrolifero, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
- h) una fattoria o piantagione;
- i) l'esercizio di attività di supervisione di durata superiore ai dodici mesi, su un cantiere di costruzione o di montaggio.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla una società residente dell'altro Stato contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6.

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7.

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando l'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione — comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione — sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistono validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8.

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di utili derivanti, nell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio in « pool », ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9.

Imprese associate

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10.

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente.

2. Se tali dividendi dovessero, a causa di modifiche della legislazione degli Stati contraenti, essere assoggettati ad imposizione in entrambi gli Stati, gli Stati stessi si accorderanno per fissare i limiti di tale imposizione.

Articolo 11.

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno, di comune accordo, le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite

o no da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12.

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,

nonchè per l'uso e la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13.

Guadagni di capitale

1. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato.

3. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14.

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esecuzione di prestazioni personali indipendenti nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente, salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

2. I redditi che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esecuzione di prestazioni personali indipendenti nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente, se:

a) la persona fisica soggiorna in detto altro Stato contraente per un periodo o periodi di complessivi 183 giorni o più nel corso dell'anno fiscale, o

b) la persona fisica dispone di una base fissa in detto altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui i redditi stessi sono attribuibili a tale base fissa.

Articolo 15.

Professioni dipendenti

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16.

Compensi a membri dei Consigli di amministrazione

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una Società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17.

Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi ritraggono, dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a condizione che tali redditi non provengano da soggiorni ufficialmente assistiti dall'altro Stato contraente, le cui spese siano sostenute totalmente o prevalentemente con fondi pubblici di detto altro Stato contraente.

Articolo 18.

Pensioni

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19.

Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali diverse da prestazioni di pubblica utilità, esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20.

Professori, insegnanti e studenti

1. I professori e gli insegnanti di uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo non superiore a due anni, presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, non sono imponibili in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.

2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro

Stato contraente al solo scopo di compiersi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.

Articolo 21.

Redditi non espressamente menzionati

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Articolo 22.

Metodo dell'imputazione

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

a) Nel caso di un residente della Tanzania il quale:

- 1) ricava redditi da fonti situate in Italia che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti da imposta tanzana ma sono tassabili in Italia, la Tanzania può, nel calcolare l'imposta sul reddito di detto residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi provenienti da fonti situate in Italia non fossero stati esentati;
- 2) ricava redditi da fonti situate in Italia che, salve le disposizioni del presente articolo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti, la Tanzania deve ammettere in deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare uguale all'imposta pagata in Italia. Tuttavia l'ammontare della deduzione non deve eccedere la frazione dell'imposta tanzana, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi provenienti dall'Italia.

b) Nel caso di un residente della Repubblica italiana: la Repubblica italiana nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle

imposte così determinate l'imposta tanzana sul reddito (non esente in Tanzania in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

- 1) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Tanzania deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile e dalle imposte prelevate sullo stesso reddito per conto delle Regioni, Provincie, Comuni e Camere di commercio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Tanzania su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;

- 2) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Tanzania eccedente il 35 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

Capitolo V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 23.

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile, ma non in caso contrario.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. La imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole della imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo, il termine « imposizione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 24.

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere un tale accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio potrà aver luogo in seno ad una Commissione composta da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 25.

Scambio di informazioni

1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti o per prevenire la frode e l'evasione fiscale concernenti le imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorità interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 26.

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27.

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1970.

Articolo 28.

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi imponibili relativi a ciascun periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata fatta la notifica della cessazione.

In fede di che, i sottoindicati, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Dar-es-Salaam, il 7 del mese di marzo 1973 nelle lingue italiana ed inglese, avendo entrambi i testi uguale valore.

Per il Governo italiano

GIANGIORGIO FABRI TRISSINO

Per il Governo della Tanzania

C.D. MSUYA

PROTOCOLLO

Al momento della firma della Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoindicati hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante di detta Convenzione;

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 27, le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1965.

Fatto in duplice esemplare a Dar-es-Salaam il 7 del mese di marzo 1973 nelle lingue italiana ed inglese, avendo entrambi i testi uguale valore.

Per il Governo italiano

GIANGIORGIO FABRI TRISSINO

Per il Governo della Tanzania

C.D. MSUYA

CONVENTION BETWEEN TANZANIA AND ITALY FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION
OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the United Republic of Tanzania and the Government of the Italian Republic Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation and to prevent fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed upon the following measure:

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1.

Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both the Contracting States.

Article 2.

Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

(a) In the case of Tanzania:

- (1) the income tax;
- (2) the personal tax
(Hereinafter referred to as "Tanzanian tax").

(b) In case of Italian Republic:

- (1) the tax on income from land (imposta sul reddito dei terreni);
- (2) the tax on income from buildings (imposta sul reddito dei fabbricati);

- (3) the tax on income from movable wealth (imposta sui redditi di ricchezza mobile);
- (4) the tax on agricultural income (imposta sul reddito agrario);
- (5) the complementary tax (imposta complementare progressiva sul reddito);
- (6) the tax on companies (imposta sulle società) in so far as the tax is charged on income and not on capital; and
- (7) the tax on profits distributed by companies (imposta sugli utili distribuiti dalle società);
(Hereinafter referred to as "Italian tax").

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the existing taxes. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3.

General Definitions

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "Tanzania" means the United Republic of Tanzania;
 - (b) the term "Italy" means the Italian Republic;
 - (c) the term "a Contracting State" and "the other Contracting State" means Tanzania or Italy as the context requires;
 - (d) the term "person" comprises an individual, a company and any other body of persons;
 - (e) the term "Company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
 - (f) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" means respectively an enterprise carried on by resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
 - (g) the term "Competent authority" means:
 - (1) in the case of Tanzania, the Ministry of Finance;
 - (2) in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise

requires have the meaning which it has under the law of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

Article 4.

Fiscal domicile

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting State, then this case shall be determined in accordance with the following rules:

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. For the purpose of this article, a permanent home shall be where he dwells with his family. If he has a permanent home available to him in both the Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests),

(b) If the Contracting State in which he has centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5.

Permanent Establishment

1. For the purpose of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, oil well, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months;
- (h) a farm or plantation;
- (i) the provision of supervisory activities for more than twelve months on a building site or construction or assembly project.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State — other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies — shall be deemed to be a permanent establishment in the first mentioned State if he has, and habitually exercise in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 6.

Income from immovable property

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7.

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.

If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods on merchandise for the enterprise.

6. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provision of this Article.

Article 8.

Shipping and air transport

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effecting management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The exemption provided in paragraph 1 of this Article shall apply to a share of the profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency.

Article 9.

Associated enterprise

Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be include in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10.

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State are taxable according to the law of each Contracting State.

2. Should these dividends, because of a modification of the legislation of the Contracting States, be subjected to taxation in both States, the States themselves will agree to define the limits of this taxation.

Article 11.

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "Interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that itself, an administrative sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12.

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use,

industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is affectively connected. In such a case, the royalties, are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both and some other persons, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13.

Capital Gains

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State.

3. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraph 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14.

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of one of the Contracting State from the performance of personal services in an independent capacity in the other Contracting State, shall be taxed

only in the first Contracting State, unless the provisions of paragraph 2 of this article apply.

2. Income derived by an individual who is a resident of one of the Contracting States from the performance of personal services in an independent capacity in the other Contracting State may be taxed by that other Contracting State, if:

(a) The individual is present in that other Contracting State for a period or periods aggregating 183 days or more in the taxable, or

(b) The individual maintains a fixed base in that other Contracting State but only so much of it as is attributable to such fixed base.

Article 15.

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Article 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be a taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provision of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16.

Director's fees

Director's fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17.

Artists and Athletes

Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which those activities are exercised, provided such income is not derived from a visit sponsored officially by the other Contracting State, the cost of which is borne wholly or mainly out of the public funds of that other Contracting State.

Article 18.

Pensions

Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19.

Governmental functions

1. Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, a Contracting State or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that state or subdivision or local authority thereof in the discharge of function of a Governmental nature may be taxed in that State.

2. The provisions of Article 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business other than the provision of public utilities carried on by one of the Contracting States or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20.

Professors, Teachers and Students

1. A professor or teacher from one of the Contracting State who receives remunerations for teaching, during a period not exceeding two years, at a university, college, school or other educational institutions in the other Contracting State, shall not be taxed in that other Contracting State in respect of that remuneration.

2. Payments which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that other State, provided that such payments are made to him from sources outside that other State.

Article 21.

Income not expressly mentioned

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

Chapter IV

METHOD OF ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22.

Credit method

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in the following manner:

(a) In the case of resident of Tanzania who:

- (1) Derives income from sources within Italy which, in accordance with the provisions of this Convention, is exempt from Tanzanian tax but may be taxed in Italy; then Tanzania may, in calculating tax on the remaining income of such resident, apply the rate of tax which would have been applicable if the income derived from sources within Italy had not been so exempted.
- (2) Derives income from sources within Italy which apart from the provisions of this Article, may be taxed in both Contracting States, then Tanzania shall allow as a deduction from the tax on the income of such resident, an amount equal to the tax paid in Italy. Such deduction, however, shall not exceed that part of the Tanzanian tax as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income derived from Italy.

(b) In the case of a resident of the Italian Republic: The Italian Republic in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention in the case of its residents may, regardless of any other provision of this Convention, include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income; The Italian Republic, shall,

however, deduct from the taxes so calculated the Tanzanian tax on income (not exempt in Tanzania under this Convention) in the following manner:

- (1) if the item of income is; according to the Italian law, subjected to the tax on income from movable wealth, the tax paid in Tanzania shall be deducted from the tax on income from movable wealth, and from the taxes imposed on behalf of Regions, provinces, Municipalities Chambers of Commerce on the same income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such item of income bears to the entire income.

Where the tax paid in Tanzania on such income is higher than the deduction so calculated the difference shall be deducted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but in an amount not exceeding that proportion of such complementary or company tax which the item of income bears to the entire income;

- (2) If the item of income is only subjected to complementary tax or to the tax on companies the deduction shall be granted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but for that part of the tax paid in Tanzania which exceeds 35 per cent of such item of income. The deduction cannot, however, exceed that proportion of the complementary tax or of the tax on companies, which such income bears to the entire income.

Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23.

Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

In particular, nationals of a Contracting State who are taxable in the other Contracting State shall, if they are residents of that other Contracting State, receive any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status which that other Contracting State grants to its residents, but not otherwise.

2. The term "nationals" means:
 - (a) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;
 - (b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.
3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first mentioned State are or may be subjected.
5. In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description.

Article 24.

Mutual agreement procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of these States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The claim must be lodged within two years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is the later.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at any appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.
3. The competent authority of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 25.

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States or preventing fraud or fiscal evasion concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. An information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of the Convention.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 26.

Diplomatic and Consular Officials

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 27.

Entry into force

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall be effective in respect of income assessable for the taxable period commencing on or after the first January, 1970.

Article 28.

Termination

This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, not earlier than five years after its entry into force by giving notice of termination at least six months before the end of the calendar year. In such event, the Convention shall cease to be effective in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

In Witness Whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Dar-es-Salaam the 7th day of March 1973 in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of Tanzania

C.D. MSUYA

For the Government of Italy

GIANGIORGIO FABRI TRISSINO

PROTOCOL

At the signing of the Convention between Tanzania and Italy for the Avoidance of Double Taxation and the prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the said Convention:

Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of Article 27, the provisions of Article 8 shall be applicable as respects income derived during the taxable years beginning on or after the first day of January, 1965.

Done in duplicate at Dar-es-Salaam the 7th day of March, 1973 in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of Tanzania

C.D. MSUYA

For the Government of Italy

GIANGIORGIO FABRI TRISSINO

PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E
LA TANZANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A DAR-ES-SALAAM
IL 7 MARZO 1973

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Unita della Tanzania,

desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la
Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e
relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 (qui di
seguito indicata quale « La Convenzione »),

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1.

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione è soppresso e so-
stituito dal seguente:

« 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in par-
ticolare:

a) per quanto concerne la Tanzania:

l'imposta sul reddito o su qualsiasi ammontare considerato
come reddito e l'imposta sugli utili di capitale ai sensi della
legge sull'imposta sul reddito.

(Qui di seguito indicate quali "imposta tanzana");

b) per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorchè
riscosse mediante ritenuta alla fonte.

(Qui di seguito indicate quali "imposta italiana") ».

Articolo 2.

Il paragrafo 1 g) dell'articolo 3 della Convenzione è soppresso e
sostituito dal seguente :

« g) l'espressione "autorità competente" designa:

- 1) per quanto concerne la Tanzania: il Ministro delle finanze
e della programmazione, o un suo rappresentante auto-
rizzato;
- 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze ».

Articolo 3.

L'articolo 8 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta così applicata è ridotta del 50 per cento.

3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazioni ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio ».

Articolo 4.

L'articolo 10 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i divi-

dendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad esse .

In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato ».

Articolo 5.

L'articolo 14 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili ».

Articolo 6.

L'articolo 17 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito

ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni degli artisti dello spettacolo e degli sportivi, nel caso in cui il loro soggiorno in uno Stato contraente sia interamente o essenzialmente a carico di fondi pubblici dell'altro Stato contraente ».

Articolo 7.

Il paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 2. Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel detto primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili nel detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

3. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che, in qualità di studente di un'Università o di altro istituto di istruzione riconosciuto nell'altro Stato contraente, svolge attività dipendente in detto altro Stato per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, non è tassata in detto altro Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività dipendente svolta se:

a) tale attività è direttamente connessa ai suoi studi o alla sua formazione professionale; e

b) non era, immediatamente prima di iniziare i suoi studi presso l'Università o altro istituto di istruzione, residente di detto altro Stato contraente ».

Articolo 8.

L'articolo 21 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, fatta eccezione per i compensi manageriali, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. I compensi manageriali pagati in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

3. Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi manageriali" designa le remunerazioni di ogni tipo corrisposte ad una persona che non sia alle dipendenze della persona che effettua i pagamenti, come corrispettivo di consulenze industriali o commerciali, di attività di carattere dirigenziale o tecnico o di attività analoghe, ma essa non include le remunerazioni corrisposte in dipendenza dell'esercizio di libere professioni di cui all'articolo 14.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione ».

Articolo 9.

Il paragrafo 1 b) dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Tanzania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta pagata in Tanzania sugli stessi elementi di reddito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana ».

Nell'articolo 22 della Convenzione è aggiunto il seguente paragrafo:

« 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo limitato di tempo in virtù

della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il:

- a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
- b) 12½ per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11, e
- c) 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12 ».

Articolo 10.

1. Il presente Accordo, che forma parte integrante della Convenzione firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Dar-Es-Salaam non appena possibile.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.

3. Le domande di rimborso o di accredito di imposta prevista dal presente Accordo e dalla Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti devono essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il giorno 31 gennaio 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo italiano

MARIO MONDELLO

Per il Governo della Tanzania

GEORGE SAMUEL MAGOMBE

NOTE

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Roma che modifica la Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che i due Governi convengano:

a) che, con riferimento all'articolo 3 di detto Protocollo:

- i) gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili non saranno assoggettati ad alcuna imposta locale sul reddito prelevata nell'altro Stato contraente;
- ii) se uno Stato contraente determina gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi mediante una percentuale dell'importo lordo realizzato da un'impresa in dipendenza del trasporto di passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non dovrà eccedere il 2 per cento di detto ammontare lordo;
- iii) se il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluderà un Accordo con qualsiasi altro Paese dell'OCSE che ammetta un trattamento degli utili della navigazione marittima più favorevole di quello previsto dall'articolo 3 del predetto Protocollo e del presente Scambio di Note, i due Governi si consulteranno allo scopo di estendere lo stesso trattamento all'Italia. Il Governo della Tanzania informerà al più presto possibile il Governo dell'Italia in merito ad un qualsiasi nuovo Accordo con i Paesi dell'OCSE, che preveda detto trattamento più favorevole;

b) che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione, l'aliquota del 15 per cento ivi indicata sarà ridotta al 12½ per cento;

c) che, con riferimento all'articolo 8 di detto Protocollo, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui compensi manageriali (*management fees*) pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non dovrà eccedere il 20 per cento di tali compensi.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza, con la quale vengono accettate da parte del Governo della Tanzania le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

MARIO MONDELLO

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna dal seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Roma che modifica la Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che i due Governi convengano:

a) che, con riferimento all'articolo 3 di detto Protocollo:

- i) gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili non saranno assoggettati ad alcuna imposta locale sul reddito prelevata nell'altro Stato contraente;
- ii) se uno Stato contraente determina gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi mediante una percentuale dell'importo lordo realizzato da un'impresa in dipendenza del trasporto di passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non dovrà eccedere il 2 per cento di detto ammontare lordo;
- iii) se il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluderà un Accordo con qualsiasi altro Paese dell'OCSE che ammetta un trattamento degli utili della navigazione marittima più favorevole di quello previsto dall'articolo 3 del predetto Protocollo e del presente Scambio di Note, i due Governi si consulteranno allo scopo di estendere lo stesso trattamento all'Italia. Il Governo della Tanzania informerà al più presto possibile il Governo dell'Italia in merito ad un qualsiasi nuovo Accordo con i Paesi dell'OCSE, che preveda detto trattamento più favorevole.

b) che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione, l'aliquota del 15 per cento ivi indicata sarà ridotta al 12½ per cento;

c) che, con riferimento all'articolo 8 di detto Protocollo, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui compensi manageriali (*management fees*) pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non dovrà eccedere il 20 per cento di tali compensi.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza, con la quale vengono accettate da parte del Governo della Tanzania le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Unita di Tanzania è d'accordo con le proposte di cui sopra.

Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

GEORGE SAMUEL MAGOMBE

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN ITALY AND TANZANIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, AND PROTOCOL, SIGNED AT DAR-ES-SALAAM ON 7th MARCH, 1973

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Republic of Tanzania, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Contracting Parties for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, and Protocol, signed at Dar-Es-Salaam on 7th March, 1973 (hereinafter referred to as "the Convention"); have agreed as follows:

Article 1.

Paragraph 3 of Article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

(a) In the case of Tanzania:

the tax on income or any amount deemed to be income, and the capital gains tax under the Income Tax Act (hereinafter referred to as 'Tanzanian tax');

(b) In the case of Italy:

- (1) the personal income tax (imposta sul reddito delle persone fisiche);
- (2) the corporate income tax (imposta sul reddito delle persone giuridiche); even if they are collected by withholding taxes at the source (hereinafter referred to as 'Italian tax')."

Article 2.

Paragraph 1 (g) of Article 3 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"(g) the term 'Competent Authority' means:

- (1) in the case of Tanzania, the Minister for Finance and Planning; or his authorized representative;
- (2) in the case of Italy, the Ministry of Finance."

Article 3.

Article 8 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“1. Profits from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. Profits from the operation of ships in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

However, such profits may be taxed in the other Contracting State, but the tax so charged shall be reduced by fifty percent.

3. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

4. The provision of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.”

Article 4.

Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the law of that State, but the tax charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the dividends.

3. The term ‘dividends’ as used in this Article means income from shares ‘jouissance’ shares or ‘jouissance’ rights, mining shares, founder’s shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provision of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company

paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base. In such a case, the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State."

Article 5.

Article 14 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term 'Professional Services' includes, especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants."

Article 6.

Article 17 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income in respect of personal activities as such of an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15 be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to services of public entertainers and athletes, if their visit to a Contracting State is supported wholly or substantially from public funds of the other Contracting State."

Article 7.

Paragraph 2 of Article 20 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"2. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in the first mentioned State, provided that such payments are made to him from sources outside that State.

3. An Individual being a resident of a Contracting State who, while a student of a university or other recognized educational institution in the other Contracting State, is employed in that other Contracting State for a period or periods not exceeding a total of 183 days during the calendar year concerned shall not be taxed in that other Contracting State where the employment is exercised in respect of his remuneration therefrom if:

(a) the employment is directly related to his studies or educational training; and

(b) he was not, immediately before the commencement of his studies at the University or institution a resident of that other Contracting State."

Article 8.

Article 21 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention except management fees shall be taxable only in that State.

2. Management fees paid in a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in both Contracting States.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. For the purpose of this Article the term 'management fees' means employee of the person making the payments, for or in respect of, the provisions of industrial and commercial advice, or management or technical services, or similar services, but it does not include payment for independent personal services mentioned in Article 14.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law."

Article 9.

Paragraph 1 (b) of Article 22 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"(b) If a resident of Italy owns items of income that are taxable in Tanzania, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the mentioned items of income, unless express provisions of this Convention otherwise provide.

In that case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the tax paid in Tanzania on the same items of income but the amount of deduction cannot exceed that proportion of Italian tax which the items of income bear to the entire income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected to tax in Italy by a final withholding tax at request of the recipient of income, under Italian laws."

In Article 22 of the Convention shall be added the following new paragraph:

"2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, where tax on dividends, interest or royalties arising in a Contracting State is exempted or reduced for a limited period of time in accordance with the laws of that State, any such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid in an amount not exceeding:

(a) 10 percent of the gross amount of the dividends referred to in Article 10;

(b) 12½ percent of the gross amount of the interest referred to in Article 11; and

(c) 15 percent of the gross amount of the royalties referred to in Article 12."

Article 10.

1. This Protocol, which shall form an integral part of the Convention signed at Dar-Es-Salaam on 7th March, 1973, shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Dar-Es-Salaam as soon as possible.

2. This Protocol shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provision shall have effect in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st January, 1974.

3. Claims for refund or credits arising in accordance with this Protocol and with the Convention in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States shall be lodged within three years from the date of entry into force of this Protocol or from the date the tax was charged, whichever is later.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Roma this day of January 31, 1979, in the Italian and English languages, both textes being equally authoritative.

For the Government of Italy

MARIO MONDELLO

For the Government of Tanzania

GEORGE SAMUEL MAGOMBE

NOTES

Excellency,

I have the honour to refer to the Protocol signed today at Rome amending the Convention between Italy and Tanzania for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, and Protocol, signed at Dar-Es-Salaam on 7th March, 1973 and to propose on behalf of the Government of the Republic of Italy that the two Governments shall agree:

(a) that, with reference to Article 3 of the said Protocol:

- (i) profits of an enterprise of a Contracting State derived from the operation of aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;
- (ii) when a Contracting State determines the profits derived from the operation of ships in international traffic by a percentage of the gross amount derived by an enterprise from transporting passengers or freight embarked in that State, this percentage shall not exceed 2 percent of the said gross amount;
- (iii) if the Government of the United Republic of Tanzania concludes an Agreement with any other OECD country giving a treatment of shipping profits more favourable than that fixed by Article 3 of the above mentioned Protocol and this Exchange of letters, the two Governments shall consult each other in order to extend the same treatment to Italy. The Government of Tanzania shall inform the Government of Italy about any new Agreement with OECD countries, which fixes the said more favourable treatment, as soon as possible;

(b) that, with reference to Article 11, paragraph 2 of the Convention, the rate of 15 percent mentioned therein shall be reduced to 12½ percent;

(c) that, with reference to Article 8 of the said Protocol, the tax imposed in a Contracting State on management fees paid to a resident of the other Contracting State shall not exceed 20 percent of such management fees,

I have, furthermore, the honour to propose that the present Note and Your Excellency's reply confirming the acceptance by the Government of Tanzania of the above proposals shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments concerning the matters above mentioned.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

MARIO MONDELLO

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Protocol signed today at Rome amending the Convention between Italy and Tanzania for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, and Protocol, signed at Dar-Es-Salaam on 7th March, 1973 and to propose on behalf of the Government of the Republic of Italy that the two Governments shall agree:

(a) that, with reference to Article 3 of the said Protocol:

- (i) profits of an enterprise of a Contracting State derived from the operation of aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;
- (ii) when a Contracting State determines the profits derived from the operation of ships in international traffic by a percentage of the gross amount derived by an enterprise from transporting passengers or freight embarked in that State, this percentage shall not exceed 2 percent of the said gross amount;
- (iii) if the Government of the United Republic of Tanzania concludes an Agreement with any other OECD country giving a treatment of shipping profits more favourable than that fixed by Article 3 of the above mentioned Protocol and this Exchange of letters, the two Governments shall consult each other in order to extend the same treatment to Italy. The Government of Tanzania shall inform the Government of Italy about any new Agreement with OECD countries, which fixes the said more favourable treatment, as soon as possible;

(b) that, with reference to Article 11, paragraph 2 of the Convention, the rate of 15 percent mentioned therein shall be reduced to 12½ percent;

(c) that, with reference to Article 8 of the said Protocol, the tax imposed in a Contracting State on management fees paid to a resident of the other Contracting State shall not exceed 20 percent of such management fees.

I have, furthermore, the honour to propose that the present Note and Your Excellency's reply confirming the acceptance by the Government of Tanzania of the above proposals shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments concerning the matters above mentioned."

I have the honour to inform you that the Government of the United Republic of Tanzania is in agreement with the above proposals.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

GEORGE SAMUEL MAGOMBE